

# **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' I.R.P.E.F.**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 22 Gennaio 2008 e modificato con deliberazione C.C. n.79 del 19/12/2011**

## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
  - Art. 2 Soggetto Attivo**
  - Art. 3 Soggetti passivi e base imponibile**
  - Art. 4 Determinazione dell'aliquota**
  - Art. 5 Disposizioni finali**
-

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D.Lgs n.446/97 ed in applicazione del dispositivo dell'art.1, comma 3, del D.Lgs 28/09/1998, n.360, così come sostituito dall'art.1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n.296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

## **Art.2 - Soggetto Attivo**

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Casteltermini, ai sensi del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art.3 - Soggetti passivi e base imponibile**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casteltermini alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni e dei crediti per essa riconosciuti dalla normativa vigente.

## **Art.4 - Determinazione dell'aliquota**

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali e diverrà efficace con la pubblicazione del presente Regolamento sul sito informatico di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche Fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze del 31/05/2002.

## **Art.5 - Disposizioni Finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1<sup>o</sup> Gennaio 2008, come previsto dall'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n.388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448.